

COMUNE DI TRICARICO
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

**ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
CENTRI ESTIVI 2021**

(art. 63 comma 1 del D. L. n° 73/2021 – “Decreto Sostegni-bis”)

PREMESSA

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con Decreto Legge n° 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, poi modificate ed integrate con ulteriori D.P.C.M. emanati in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, comportanti, tra l'altro, la sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Con Decreto Legge 18 maggio 2021, n° 65 recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge n° 33/2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono state adottate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

Con ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.05.2021 venivano stabilite, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le misure per le attività educative e ricreative per i minori da svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante

l'emergenza COVID-19", come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, costituenti parte integrante della suddetta ordinanza;

L'articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede, al comma 1, che *“Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.”*; al comma 2, che *“Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.”*; al comma 3, che *“Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.”*; al comma 4, che *“Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”*;

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale dell'ANCI, al Comune di Tricarico è stata assegnata la somma di €. 12.543,87, salvo eventuali e successive modifiche da parte della Regione Basilicata;

L'art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore" del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, (Codice del terzo Settore), dispone:

- 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;*
- 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

L'ANAC ha dettato le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, relativamente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, (Codice del terzo Settore);

L'art. 5 delle predette linee guida al primo comma dispone: "Oltre che nell'attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001";

In tal articolo è previsto che: "Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi";

Con deliberazione di giunta comunale n. 61 del 6/07/2021 l'amministrazione comunale ha deliberato, in virtù di quanto previsto dall'articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di avvalersi della collaborazione di soggetti del terzo settore tramite la co-progettazione, al fine di promuovere e sostenere la realizzazione sia di attività con valenza prevalentemente educativo-ricreativa sia di attività con valenza prevalentemente sportivo/dilettantistica per bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni, nel periodo estivo (precisamente nei mesi di luglio agosto e settembre), con la presenza di operatori, educatori, o animatori addetti alla loro conduzione.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando disciplina le modalità attraverso cui candidare al Comune di TRICARICO proposte progettuali di centri estivi rivolti a minori d'età ricompresa tra i 3 e i 14 anni (attività educative, ludico-ricreative e sportive alla presenza di operatori in spazi per l'infanzia, scuole, oratori, ludoteche, centri per famiglie, impianti sportivi, ecc.), conformi a quanto disposto dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n° 65 per accedere a un sostegno economico in forma di contributo.

Il Comune di TRICARICO, ai sensi di quanto previsto dalle su menzionate norme, ha disposto che i centri estivi, per poter svolgere la loro attività, devono trasmettere la comunicazione di avvio delle attività al Comune, nonché, per quanto di competenza, alla competente Autorità Sanitaria Locale allo scopo di dichiararne la conformità.

Il presente Avviso pubblico, a valere su risorse di cui all'art. 63 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio

2021, n° 73, invita i soggetti promotori di centri estivi collocati nel Comune di TRICARICO, a presentare la propria proposta progettuale per accedere a un sostegno economico concesso dall'Amministrazione Comunale in forma di contributo, per adeguare i centri estivi alle misure di prevenzione sanitaria e mitigazione del rischio previste dalla normativa e garantire la frequentazione ai suddetti Centri da parte di minori.

La somma disponibile per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto è di € 12.543,87, ed è finanziata con risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le Politiche della Famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n° 248.

Art. 2 – FINALITA' E PRINCIPI

Il presente Bando rappresenta una misura di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, nonché alla gestione diurna dei figli minori, ricompresi nella fascia di età 3-14 anni, favorendo la loro frequentazione a corsi ed attività estive diurne, che rappresentano un'importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di esercizio di espressione, oltre che costituire un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo.

L'azione, in linea con quanto disposto dall'art. 63 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n° 73, è orientata a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

fornire alle famiglie la possibilità di iscrivere i propri figli in sicurezza a centri ed attività estive che consentano una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro durante il periodo estivo;

tutelare il lavoro delle donne durante il periodo estivo, spesso gravato dallo sbilanciamento dei carichi familiari nella gestione dei figli minori, al termine della scuola;

contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali e educative dei minori;

garantire alle bambine e ai bambini del Comune di TRICARICO lo svolgimento di attività extrascolastiche, nel periodo estivo, di natura ludica, culturale, educativa e sportiva;

supportare il settore associativo e socio-culturale, educativo e sportivo, presente nel Comune di TRICARICO;

favorire l'adeguamento dei centri estivi alle misure di prevenzione sanitaria e di mitigazione del rischio Covid-19 indicate nelle Linee Guida del Dipartimento della Famiglia.

promuovere e realizzare opportunità di socializzazione per bambini ed adolescenti al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale;

aiutare i genitori che, nell'attuale fase dell'emergenza Covid, hanno ripreso le consuete attività lavorative;

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI PROMOTORI

Possono presentare una proposta progettuale di attività estiva le organizzazioni che rientrino tra le seguenti categorie giuridiche:

- **Cooperativa Sociale; Associazione di Promozione Sociale; Organizzazione di volontariato; Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio; Associazione sportiva dilettantistica; altro tipo di soggetto, anche pubblico o di impresa**

che perseguano ordinariamente finalità educative, ricreative, sportive e socio-culturali in favore di minori e siano in possesso di un'esperienza di almeno un anno (acquisita negli ultimi tre anni) nel settore del presente bando oppure dotati di un coordinatore pedagogico del Centro in possesso di un'esperienza di almeno due anni (acquisita negli ultimi cinque anni) nel settore del presente bando, rilevabile dal *curriculum vitae* redatto ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 artt. 46 e 47.

Il medesimo promotore potrà presentare una o più proposte di centri estivi, purché siano attivati presso strutture funzionalmente distinte.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI CENTRI ESTIVI

Saranno acquisite le proposte progettuali di Centri estivi le cui attività siano svolte sul territorio comunale di TRICARICO **tra il 19.07.2021 e il 10.09.2021**, rivolte ai bambini/e nella fascia di età 3-14 anni e che rientrino tra le seguenti categorie riportate a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo:

- ✓ centri estivi educativi (es. legalità, lingue straniere, ambiente ecc.);
- ✓ centri estivi sportivi dilettantistici (es. nuoto, calcio, equitazione ecc.) promossi da associazioni o enti sportivi iscritti al registro del CONI;
- ✓ centri estivi culturali (es. musica, danza, teatro, fotografia, ecc.);
- ✓ centri estivi ludici-ricreativi (es. giochi di gruppo, ecc.).

Le attività estive, per essere ammesse al contributo, devono rispettare i seguenti pre-requisiti:

1. durata minima 4 settimane, anche non consecutive;
2. orario minimo giornaliero di 4 ore continuative;
3. titolo di possesso dei locali/struttura e conformità delle stesse alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
4. sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto promotore, per poter ottenere il contributo del Comune, dovrà, inoltre, garantire che i

centri estivi candidati rispettino:

- 1) l'adempimento di comunicazione di inizio attività prevista dalla normativa vigente in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- 2) la conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee guida di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia che prevedono:
 - a) la predisposizione per genitori, bambini e personale di adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare (segnaletica con pittogrammi e affini idonea ai minori);
 - b) la sottoscrizione di un accordo (patto di responsabilità) tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
 - c) l'allestimento di una zona di accoglienza oltre la quale non sia consentito l'accesso a genitori e accompagnatori;
 - d) l'organizzazione su turni che consenta l'accesso alla struttura evitando assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa;
 - e) la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e in caso di $T \geq 37.5$ °C l'allontanamento del soggetto e/o in caso di febbre del genitore/accompagnatore il mancato accesso al servizio;
 - f) l'invito al personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
 - g) il rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni ed 1:10 per ragazzi da 12 a 14 anni;
 - h) una composizione dei gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo evitando le intersezioni tra gruppi diversi e mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
 - i) la promozione prioritaria di attività all'aperto che possano ridurre contatti prolungati, come avviene in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
 - j) l'attivazione di misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e relativo grado di autonomia e consapevolezza;
- k) l'utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree per tutto il personale e per i ragazzi sopra i 12 anni di età, nel caso in cui non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento fisico;
- l) la messa a disposizione di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- m) l'utilizzo esclusivo dei giochi ad un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;

- n) la pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente;
- o) il ricambio d'aria negli ambienti interni e la verifica di efficacia degli impianti evitando la funzione di riciclo dell'aria.

Art. 5 - PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2021**, i promotori interessati che vogliono aderire all'iniziativa, potranno trasmettere il proprio progetto, unicamente utilizzando i modelli 1 e 2 allegati al presente bando, all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it riportando in oggetto la dicitura “**AVVISO PUBBLICO CENTRI ESTIVI 2021**”.

La proposta progettuale, coerentemente con gli orientamenti precedentemente riportati, dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. l'esperienza socio-educativa e sportiva del soggetto proponente e il suo radicamento territoriale;
2. le caratteristiche del centro estivo;
3. gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale a fini educativi;
4. il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento;
5. il numero e l'età dei bambini e degli adolescenti da accogliere, di cui almeno il 30% con disabilità, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
6. le competenze degli operatori impiegati (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
7. le specifiche modalità previste per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

A seguito della verifica documentale, l'Ufficio Servizi Sociali pubblicherà l'elenco dei Centri Estivi ammessi all'iniziativa, anche al fine di darne opportuna comunicazione alle famiglie interessate.

Il soggetto gestore si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico responsabile della qualità delle attività svolte e della gestione complessiva delle attività.

L'ammissione a contributo non comporta in alcun modo alcun onere e responsabilità del Comune di TRICARICO sulla qualità e la corretta conduzione del centro estivo.

Ogni responsabilità sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse sarà

senza riserve ed eccezioni da considerarsi a totale carico del Soggetto promotore che si farà carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" nel rapporto con gli utenti loro affidati e sul rispetto delle disposizioni di prevenzione e sicurezza sanitaria indicate dalle Linee Guida.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle candidature all'avviso e sulla effettiva fruizione delle attività da parte dei bambini/adolescenti beneficiari.

Art. 6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dal Comune di TRICARICO si compone di:

- a. una quota fissa, unica per ogni ente promotore, prevista nella misura di **€ 500,00** per l'adeguamento dei Centri estivi alle prescrizioni COVID-19 di cui alle suindicate linee guida;
- b. una quota variabile, calcolata sulla base del numero dei minori che si iscriveranno e frequenteranno i centri estivi, pari a **€ 30,00 a settimana per ciascun minore**, fino ad un massimo di 8 settimane;

Il contributo riconosciuto ai centri estivi per ciascun minore è da considerarsi a totale copertura del costo del servizio, comprensivo di assicurazione. Pertanto, alla famiglia non potrà essere richiesto alcuna somma ad integrazione.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le proposte di centri estivi finalizzate ad ottenere il contributo saranno sottoposte alla verifica di conformità documentale (completezza delle informazioni richieste e degli allegati) da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

Il contributo sarà erogato con le modalità di seguito indicate:

A) la quota fissa, prevista nella misura di **€ 500,00** per l'adeguamento dei centri estivi alle prescrizioni COVID-19 sarà erogata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- ✓ l'adempimento di comunicazione di inizio attività al Comune di TRICARICO ed alla ASL, relativamente alla conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida;
- ✓ la presentazione della proposta progettuale, unicamente utilizzando i modelli 1 e 2 allegati al presente avviso.

B) la quota variabile sarà calcolata sulla base del numero dei minori accolti secondo l'elenco degli inviati dall'Ufficio Servizi Sociali e sarà erogata in aggiunta alla quota fissa al termine delle attività

svolte a seguito di dettagliata rendicontazione delle presenze dei minori effettivamente frequentanti. Nello specifico bisognerà allegare le attestazioni di frequenza di ogni minore controfirmati dal genitore o da chi ne fa le veci.

Il Comune di TRICARICO si riserva di non liquidare il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI

Il Comune di TRICARICO non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per eventuali casi di disagio, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disagi postali o comunque imputabili a terzi.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile del presente procedimento è la dott. ssa Anna Piscinné Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Per informazioni relative al presente avviso inoltrare i quesiti e le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: anna.piscinne@comune.tricarico.mt.it

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016.

Art. 12 – PUBBLICITA'

Il presente Bando è pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di TRICARICO, nelle sezioni dedicate.

ALLEGATI

Modello 1 – domanda di partecipazione dei Centri Estivi

Modello 2 – proposta progettuale

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Dott. ssa Anna Piscinné